

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRABUCCHI, DE LUCA Angelo, GIRAUDO, LIMONI e OLIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1964

Modificazioni ed aggiunte, a difesa e nell'interesse delle autonomie locali, alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ha disposto la creazione dell'Ente nazionale energia elettrica (ENEL) al quale venne riservato il compito di esercitare, nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica.

Fra le eccezioni previste dallo stesso articolo 1 del testo di legge, furono espressamente considerate le Aziende municipalizzate, gestite da Comuni, Province o Regioni in base al testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578. E così operando il legislatore agì con vera saggezza. Le Aziende elettriche municipalizzate rappresentano infatti lo sforzo fatto dagli Enti locali per ottenere e garantire a se stessi la disponibilità di energia per tutti gli usi civili, soprattutto per fornire a condizioni eque, qualche volta inferiori alla media, l'energia necessaria ai propri cittadini nonchè per alleggerire il costo dei pubblici servizi (soprattutto acquedotti e trasporti pubblici urbani e suburbani che un ente locale che si rispetti deve curare, siano sempre in piena efficienza non solo in misura corrispondente alle necessità del momento, ma anche alle necessità del domani).

Ma se agli articoli 1 e 4, n. 5, fu chiaramente stabilito il principio della conservazione delle Aziende elettriche municipalizzate, il testo, soprattutto dell'articolo 4, non fu felice. Basta osservare che nel tempo stesso in cui si diceva che le Aziende *possono* ottenere la concessione, così accordando loro una chiara facoltà di scelta, si dettavano norme, come quella relativa alla competenza di rilasciare la concessione che, nonostante l'opinione contraria espressa dal Ministro del tempo, sembrerebbero davvero in contrasto con la struttura stessa dello Stato se le concessioni devono essere opera di organo governativo. Altrettanto incongruente è la norma per cui l'ENEL può agire liberamente nei confronti delle municipalizzate su autorizzazione del Ministro dell'industria, lasciando così all'ENEL stesso in materia tanto delicata un arbitrio che neppure il Governo ha voluto. Eppure chiarissima è stata la volontà del legislatore, tanto è vero che più volte, nel corso della discussione, il Governo dichiarò che « si era inteso riservare agli enti locali *un diritto di scelta* » e che non vi era alcun motivo di preoccupazione per chi voleva garantire l'autonomia degli Enti locali in quanto « l'ENEL non potrà senza giustificati motivi di carattere

obiettivo negare tali concessioni, per le quali i Comuni hanno un interesse legittimo tutelabile con il ricorso agli organi della giustizia amministrativa». (Discorso del Ministro alla Camera). Manca infine una norma per l'avocazione delle Aziende che non si conservino; infatti non è prevista proroga del termine per l'avocazione delle imprese elettriche con decreto delegato avente valore di legge ordinaria, ma non è stabilito quale possa essere l'organo che provvede all'eventuale incameramento delle Aziende municipalizzate.

Non si parli poi della coordinazione dei termini e delle norme per la valutazione dei beni delle Aziende elettriche municipalizzate che indubbiamente non possono essere paragonate a quelle relative alla industria privata se non si vuole violare il principio essenziale dell'autonomia dei Comuni e non si vuole dimenticare la particolarissima struttura di queste organizzazioni che non sono persona giuridica, hanno un bilancio che si confonde con quello del Comune e sono sprovviste di capitale avendo solo un fondo di dotazione di pertinenza comunale, assegnato dal Comune a titolo particolare e sul quale le aziende devono pagare non un dividendo ma un interesse. Inoltre è chiaro che i Comuni che hanno assunto debiti in proprio per provvedere ai bisogni delle aziende municipalizzate non possono attendere dilazioni.

Ne consegue la necessità di rivedere quelle norme in relazione anche alle difficoltà pratiche che si sono già presentate nello svolgimento dei fatti concreti. In sostanza si può dire che le norme che dovranno essere chiaramente dettate dovranno contenere la concreta statuizione di ciò che il legislatore già volle nel 1962, e volle particolarmente il Senato che attraverso il suo relatore, il compianto senatore Amigoni, espresse chiarissimamente i concetti che il presente disegno di legge tiene presenti ed intende vengano obbligatoriamente sanciti.

In particolare appare evidente poi, che non essendo compatibile con la stessa Costituzione della Repubblica la emanazione di decreti aventi vigore di legge ordinaria per la espropriazione di aziende pubbliche di enti locali senza che siano determinate dalla legge

le fattispecie nelle quali il provvedimento può essere preso, meno che meno può essere lasciato il provvedimento ad arbitrio di un organismo pubblico come l'ENEL, non avente posizione autoritativa. Ancora meno è possibile pensare che per aziende miste si possa provvedere alla nomina di un commissario che assuma i poteri anche di aziende che con l'elettricità non hanno riferimento. Occorre quindi che siano dalla legge determinati criteri e modalità per la determinazione dei casi in cui si possa passar sopra al principio fondamentale della autonomia degli Enti locali negando la concessione.

Poiché poi la legge prevede la determinazione di un capitolato tipo di concessione che regoli il funzionamento delle aziende municipalizzate in correlazione con la norma organica che attribuisce all'ENEL tutte le funzioni inerenti al servizio di produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, è assolutamente necessario che la legge stabilisca quali siano i criteri che il capitolato deve seguire. È evidente infatti, che il diritto di opzione riservato alle Aziende locali, può essere ridotto a mera formula verbale se il capitolato di concessione non contenga norme tali da permettere: 1) l'esercizio dell'industria alle Aziende stesse riservato; 2) le possibilità di collegamento con le altre aziende produttrici e con l'ENEL; 3) l'obbligo dell'ENEL di considerare le Aziende stesse come degli utenti ai quali non può essere fatta mancare la necessaria energia a condizioni tali che possano essere osservate le condizioni di fornitura stabilite dal C.I.P. eccetera. In particolare deve essere garantita la possibilità per le Aziende degli Enti locali di espandere la propria attività, nei limiti di zona nelle quali abbiano la possibilità di esercizio per concessione, migliorando i loro impianti produttivi ed attrezzandosi per il più completo e razionale sfruttamento degli stessi. Ciò non potrebbe essere meglio chiarito che attraverso le parole stesse della relazione Amigoni in base alla quale il Senato votò favorevolmente il disegno di legge che poi si trasformò nella legge 6 dicembre 1962 numero 1643. Richiedeva il senatore Amigoni, a nome della Commissione speciale, «rico-

noscimento alle Aziende municipalizzate della *continuità operativa* con la possibilità di costruire nuovi impianti e prevedendo anche la possibilità di accordi al fine di rendere più economica la distribuzione nei centri serviti da più Enti ».

Altre norme devono essere emanate in relazione alla misura dell'indennizzo in caso di mancata concessione o di mancata domanda di autonomia; e deve prevedersi il caso che la concessione possa essere revocata e quello di una suddivisione del territorio fra l'azienda locale e quella nazionale.

A queste e a qualche altra necessità si ritiene di poter venire incontro col disegno di legge che i sottoscritti si onorano di presentarvi.

L'articolo 1 del disegno di legge sostituisce e completa il n. 5 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, correggendone l'impostazione sostanziale e chiarendone alcuni punti rimasti in eccessiva oscurità. In sostanza viene chiarito che di fronte alla domanda di concessione del servizio da parte degli Enti locali non può essere lasciata all'ENEL la facoltà di accoglierla o respingerla; il provvedimento deve essere emesso dal Ministro dell'industria e del commercio e viene stabilito in quali casi la concessione può essere rifiutata. Si aggiungono alcune norme inerenti alla predisposizione del capitolato, ai criteri che lo devono ispirare e si prevede che se il capitolato non possa essere approvato entro il giorno 12 giugno, venga prorogato fino a 6 mesi dalla data della relativa approvazione il termine per le istanze che devono essere presentate dalle concessionarie. Viene anche chiarito che il termine per la richiesta di concessione riguarda le Aziende che già esercitano l'industria elettrica, là dove quelle che potranno esercitarla in futuro faranno evidentemente la loro istanza quando decideranno di assumere l'onere dell'esercizio.

Con le stesse norme si tende a chiarire che la convivenza delle Aziende municipalizzate e dell'ENEL non dovrà essere una convivenza disorganica ma dovrà assicurare la funzionalità del servizio pubblico, la sua economicità sostanziale e la possibilità di reciproche integrazioni in modo da assicu-

rare la realizzazione degli scopi che la legge sulla nazionalizzazione si propone e contemporaneamente la conservazione dei benefici che le aziende municipalizzate garantiscono agli Enti locali con riguardo soprattutto alla gestione dei servizi pubblici rispetto ai quali gli Enti stessi si trovano in posizione analoga a quella degli autoproduttori.

Dispone l'articolo 2 del disegno di legge per il coordinamento della attività delle Aziende municipalizzate (e provincializzate) tra loro e con quella dell'ENEL in modo da assicurare anzitutto la massima economicità dei servizi, in secondo luogo la costanza della fornitura e la sufficienza della stessa per le esigenze presenti e future della clientela e dei servizi pubblici, in terzo luogo quegli scambi di energia che devono essere favoriti perchè l'energia pregiata venga consumata quando è necessario consumare energia pregiata e l'energia corrente quando è disponibile. Dispone infine, l'articolo 2, in base a quali criteri debbano essere fissati i prezzi dell'energia che l'ENEL assorba o debba fornire alle aziende autoproduttrici o municipalizzate.

L'articolo 3 stabilisce che, come può essere rifiutata in casi particolari la concessione, questa possa essere revocata, ma dispone le misure necessarie per la continuazione dei servizi soprattutto onde assicurare che i servizi pubblici non siano gravati da maggiori costi per l'energia.

Con l'articolo 4 si stabiliscono i principi per l'espropriazione. Già si disse che non si può considerare il fondo di dotazione delle aziende municipalizzate come analogo al capitale sociale, e già si disse che per le aziende appartenenti agli Enti locali la valutazione deve quindi in ogni caso essere fatta a stima tenendo conto della consistenza degli impianti e della relativa produttività.

Norme speciali devono essere dettate per le aziende miste in quanto solo l'Autorità locale e non l'Ente espropriante ha il diritto di provvedere alla separazione; essendo gli interessi dei pubblici servizi preminenti in ogni caso. Ed è sembrato ai proponenti necessario provvedere anche ai dipendenti attualmente regolati con norme particolari,

ed aventi diritto anche al reparto utili garantito dal regolamento del 1903.

Con l'articolo 5 si è stabilito che il pagamento dell'indennizzo sia effettuato entro un termine massimo di sei mesi, perchè è notorio che gli Enti locali non possono essere tenuti ad attendere un pagamento in annualità.

L'articolo 6 prevede i collegamenti fra aziende autoproduttrici ed aziende municipalizzate ed anche i collegamenti fra autoproduttrici ed autoproduttrici, fra municipalizzate e municipalizzate, stabilendo che non possano essere affidati alla volontà dei contraenti, ma che debbano corrispondere ad esigenze di carattere tecnico-economico. Dispone ancora che le concessioni di autoproduzione non possano essere negate nel caso che l'autoproduzione sia prevista nei progetti di nuove industrie approvati dagli organi pubblici preposti allo sviluppo industriale del Mezzogiorno e delle altre aree depresse, in quanto sarebbe illogico e paradossale che da un lato venissero riconosciuti gli incentivi e dall'altro venissero negate le premesse tecniche dei progetti.

Segue un articolo riguardante i consorzi mutualistici ed i consorzi di Enti autarchici locali per i quali pure la legge fondamentale non ha provveduto. Parve ai proponenti aggiungere queste norme in quanto così si sistemerebbe tutto il campo delle iniziative locali. È inutile sottolineare infatti che i consorzi mutualistici sono sostanzialmente organizzazioni locali analoghe a quella sorte per iniziativa dei Comuni. Neppure per questi Enti è logico applicare le norme delle piccole imprese: sono imprese collettive, destinate a risolvere i problemi locali che probabilmente sarebbero rimasti insoluti per decenni, in certe zone montane soprattutto se si fosse atteso l'intervento governativo: non è facile poi anche oggi che l'Ente di Stato possa assumere le funzioni di tanti piccoli enti, meno facile ancora che

possa assumere la iniziativa di sfruttamento di sorgenti locali che invece ottimamente servono ai bisogni del posto e possono anche dar luogo ad impianti maggiori di mano in mano che i bisogni crescono, con vero sollievo del fabbisogno nazionale di energia.

L'articolo 9 è destinato a garantire la posizione degli utenti agricoli consorziati che possono provvedere a se stessi procurandosi l'energia necessaria per la bonifica e per l'irrigazione. Vi si stabilisce che a tali utenti può essere concessa la facoltà di produrre energia per i propri bisogni purchè tutta la eccedenza sia messa a disposizione a prezzo corrente (secondo la natura, la quantità e la durata della fornitura) dell'Ente nazionale energia elettrica.

L'articolo 10 dispone infine per le impugnative garantendo anche alle aziende locali la giustizia amministrativa.

Onorevoli Senatori,

il disegno di legge non ha una grande importanza dal punto di vista economico; ma ha una grande importanza morale. Si è diffusa fra i rappresentanti degli Enti locali l'impressione che la costituzione dell'Enel rappresenti la volontà dello Stato di sopprimere benemerite iniziative che veramente hanno prevenuto la struttura odierna della attività pubblica nei servizi essenziali. In realtà non è stata questa la volontà dei legislatori del 1962. È bene quindi che norme chiare, complete e precise assicurino le Amministrazioni locali, che lo Stato vede in esse gli organi periferici destinati a completare la sua azione e non enti ai quali possa essere tolto con colpi di mano o con norme inopportune ed illogiche il frutto di una vecchia, saggia, lungimirante amministrazione.

Per questo i sottoscritti confidano che vogliate approvare il disegno di legge così e come vi viene presentato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il numero 5 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dal seguente:

« 5) gli Enti locali che esercitano, anche in consorzio tra loro, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente autonomo del Flumendosa, e l'Ente autonomo del Volturno potranno ottenere dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il parere del Consiglio dell'ENEL e quello tecnico del Direttore generale, la concessione dell'esercizio delle attività menzionate al primo comma dell'articolo 1. Ove si tratti di attività in atto esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti dovranno fare richiesta della concessione entro due anni dalla data stessa ».

« La concessione potrà essere rifiutata in caso di accertata impossibilità per le aziende di cui al comma che precede, di conseguire gli scopi di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, o nel caso in cui sia impossibile il coordinamento della attività dell'Ente locale con quella dell'ENEL ispirata alle direttive di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

« Il Ministro dell'industria e del commercio approva il capitolato tipo relativo alle concessioni previste nel primo comma del presente articolo attenendosi alle direttive del Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 della presente legge. Tale capitolato deve garantire il rispetto dell'autonomia degli Enti locali, il coordinamento razionale della attività delle aziende concessionarie con quella dell'ENEL nonché il coordinamento delle aziende concessionarie tra di loro in modo da assicurare il minor costo della energia agli utenti, la possibilità della continuazione dei servizi pubblici e la loro espansione senza maggiori aggravii degli attuali per il consumo dell'energia, tenuto

conto del livello generale dei prezzi, la possibilità di scambi di energia tra singoli concessionari ed ENEL o fra singoli concessionari, nonché fra concessionari ed altri autoproduttori sempre in modo da realizzare la massima economicità nello sfruttamento e nella distribuzione di energia, la possibilità di far ricorso in caso di emergenza ad energia di ogni provenienza senza necessità di particolari autorizzazioni, la possibilità della continuità operativa delle aziende, la possibilità di costruire nuovi impianti e quella della stipulazione di accordi di breve e di lunga durata al fine di rendere più economica e meglio funzionale la distribuzione di energia ».

« Ove il capitolato tipo di cui al comma che precede non sia approvato entro il giorno 12 giugno 1964 il termine per la domanda di cui al comma primo del presente articolo 4, n. 5, sarà di diritto prorogato fino a sei mesi dalla data di approvazione ».

« I capitolati relativi alle singole imprese saranno predisposti dal Ministero dell'industria e del commercio sulle linee direttive del capitolato tipo. Eventuali modificazioni od aggiunte non potranno aggravare la situazione delle aziende concessionarie, risultanti dal capitolato tipo ».

Art. 2.

Al fine di assicurare il soddisfacimento delle richieste di energia per gli usi pubblici e privati e per garantire contemporaneamente il coordinamento della azione dell'ENEL e delle aziende non soggette a nazionalizzazione, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Direttore generale dell'ENEL e gli Enti locali interessati, determinerà l'ambito territoriale entro il quale possono operare anche in esclusiva, in collegamento con l'ENEL e con altre aziende produttrici, le aziende concessionarie gestite in conformità alle norme di cui all'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, stabilendo ove occorra i collegamenti che le singole aziende produttrici debbono mantenere tra loro e con la rete nazionale.

Nel caso in cui, per le esigenze di una eco-

nomica e razionale utilizzazione dell'energia disponibile; o per ragioni tecniche o per assicurare tutta l'energia necessaria per il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, o per i servizi pubblici, sia opportuno che le aziende di cui all'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, od altre aziende non assoggettate a nazionalizzazione o i loro consorzi provvedano a scambi o ad acquisti di energia le relative proposte devono essere presentate all'ENEL che dispone in conformità, provvedendo quando occorra, anche di iniziativa, a stabilirne le condizioni e a mettere a disposizione energia di propria produzione in quanto necessario o ad autorizzare il collegamento con altre aziende produttrici.

Gli eventuali collegamenti e gli scambi di energia fra aziende costituite a' sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, devono essere autorizzati o disposti dalla Direzione dell'ENEL, tenendo conto degli interessi degli Enti locali e delle necessità del coordinamento tecnico-economico dell'utilizzazione dell'energia.

Le relative spese sono a carico dell'ente che domanda il collegamento, in caso di disposizione imperativa a carico dell'ENEL.

I prezzi per la fornitura di energia necessaria agli autoproduttori o alle aziende di cui all'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad integrazione della propria produzione e le condizioni di scambio dell'energia saranno stabiliti su proposta dell'ENEL, sentite le aziende interessate sulla base di criteri oggettivi di costo e di qualità della energia da parte del Ministro dell'industria e del commercio in modo da escludere qualsiasi intento speculativo.

Art. 3.

Nel caso di accertata impossibilità per le aziende concessionarie di conseguire gli scopi previsti dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, nel caso che diventi impossibile un coordinamento economico-tecnico della attività delle aziende concessionarie con la attività dell'ENEL, e nel caso in cui l'azien-

da concessionaria non si attenga alle norme di capitolato, la concessione potrà essere revocata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentita l'Azienda e gli Enti locali interessati.

Sia in caso di mancata concessione che in caso di revoca, l'ENEL dovrà provvedere perchè non si interrompa la fornitura di energia elettrica agli utenti ed ai servizi pubblici in modo che l'onere per l'acquisto dell'energia per i servizi pubblici non subisca alcuna maggiorazione.

Art. 4.

Nel caso di negata concessione o di revoca della stessa, l'indennizzo spettante agli Enti locali interessati è calcolato in base al valore in regime di libera normale contrattazione degli impianti ed alla redditività degli stessi prima del provvedimento di negata concessione o di revoca.

Il decreto di espropriazione è emesso dal Ministro per l'industria e il commercio su parere conforme del Comitato dei ministri. L'ENEL deve provvedere, prima dell'assunzione in consegna dell'azienda a far redigere, in contesto con l'Azienda e con gli Enti locali interessati, preciso inventario.

Qualora vi siano aziende che provvedano a molteplici servizi compete all'Ente al quale l'azienda appartiene di separare i servizi in modo da assicurare in ogni caso la continuità di quelli che restano gestiti a sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578. Il personale che passa al servizio dell'ENEL ha diritto di optare per il mantenimento previsto per i dipendenti dell'ENEL o per quello in precedenza goduto.

Art. 5.

Il pagamento dell'indennità spettante agli Enti locali per le aziende di cui al n. 5 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, alle quali sia negata o revocata la concessione è fatto entro il termine di sei mesi dalla presa in consegna dell'azienda.

Sorgendo contestazioni l'ENEL deve versare immediatamente l'importo che ritiene di offrire, salvo conguaglio quando le contestazioni siano definite.

Non provvedendo l'ENEL al pagamento nel termine provvede ad anticipare l'importo la Tesoreria dello Stato.

Art. 6.

Per la consociazione di imprese autoproduttrici di cui all'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e per la consociazione di imprese di cui all'articolo 4, n. 5, è richiesto che il collegamento risponda ad esigenze di natura economico-produttiva. In tal caso può essere consentita anche la consociazione fra le imprese considerate ai nn. 5 e 6 dell'articolo 4 della legge.

Le concessioni previste dal n. 6 dell'articolo 4 della legge per nuovi impianti di produzione elettrica destinati a soddisfare i fabbisogni previsti nei piani produttivi delle imprese, anche consociate, dovranno essere date in ogni caso quando gli impianti stessi siano previsti in collegamento a progetti ammessi ai benefici stabiliti per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e delle altre aree depresse o a progetti di bonifica agraria.

Gli enti concessionari di cui all'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono assorbire imprese distributrici che siano costituite da enti pubblici o da consorzi cooperativi semprechè operino nella zona loro concessa.

Art. 7.

I consorzi cooperativi per la produzione e distribuzione di energia elettrica, costituiti con le finalità mutualistiche previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, ed i consorzi di Enti autarchici locali che provvedono alla fornitura dell'energia elettrica entro la circoscrizione territoriale dei consorziati, sono assimilati alle imprese indicate nell'articolo 5 della legge 6 dicembre

1962, n. 1643, e sono assoggettati alle disposizioni contenute nello stesso articolo modificate dalla presente legge ed a tutte le altre norme che precedono, qualunque sia la quantità di energia prodotta e distribuita, nei confronti degli enti di cui al presente articolo, il Ministro provvederà a revocare la concessione, in qualunque momento, se ciò diverrà necessario per una migliore organizzazione dei servizi.

Art. 8.

La valutazione agli effetti dell'indennità di espropriazione delle aziende cooperative e consorziali per produzione e distribuzione di energia elettrica costituite con finalità mutualistica, e dei consorzi di enti autarchici locali di cui all'articolo 7, sarà effettuata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della presente legge.

Art. 9.

I consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario e i consorzi idraulici di qualsiasi specie che abbiano bisogno di energia per l'attuazione delle proprie finalità di miglioramento agricolo (ivi compresa l'illuminazione delle case coloniche non collegate con la normale rete di distribuzione) possono ottenere la concessione per la produzione di energia elettrica a proprio uso, senza i limiti di cui all'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ma nel relativo capitolato deve essere previsto l'obbligo di mettere a disposizione dell'ENEL o di altre imprese dall'ENEL determinate tutta l'energia non usufruita per gli scopi di istituto a prezzo corrente determinato tenendo conto della qualità dell'energia, del periodo di erogazione e della sua utilizzabilità da parte dell'acquirente.

Art. 10.

Contro tutti i provvedimenti dell'ENEL previsti dalla presente legge è dato ricorso

gerarchico al Ministro per l'industria e il commercio.

Contro tutti i provvedimenti del Ministro per l'industria e il commercio previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, o dalla presente legge e che non riguardino diritti soggettivi o questioni patrimoniali a giudicare le quali sia competente l'autorità giudiziaria è dato ricorso, anche nel merito, al Consiglio di Stato.